
**LA PROTEZIONE E L'ACCOGLIENZA DEI MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

Premessa

**LA POLITICA
DELL'ACCOGLIENZA
È UNA POLITICA
GIOVANE**

Il fenomeno dei flussi migratori ha assunto negli ultimi anni dimensioni decisamente più significative di quanto non fosse avvenuto nel decennio precedente, entrando a pieno titolo nelle priorità del dibattito pubblico e determinando la necessità di definire regole, competenze e finalità dell'approccio pubblico.

Non a caso la politica dell'accoglienza è stata definita una politica "giovane", che si sta definendo mentre il fenomeno si realizza. Oltretutto si tratta di un fenomeno che sta continuamente cambiando per dimensioni e per caratteristiche, all'interno di una cornice comunitaria che a sua volta incide sugli assetti nazionali.

**I MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI
(MSNA) SONO LA
PRINCIPALE
CATEGORIA
DI
SOGGETTI
VULNERABILI**

In questo quadro così mutevole, sono molteplici gli aspetti che meritano un approfondimento. In particolare, in questa relazione ci si intende soffermare sulla categoria dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), che rientra per definizione nelle cosiddette categorie di soggetti vulnerabili.

La relazione fa parte di un flusso di attività che riguardano questo tema. In questa legislatura si sono infatti registrati notevoli passi in avanti non solo nella consapevolezza della questione, ma anche nella definizione di regole e strumenti appropriati.

A fianco dell'attività legislativa, la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate ritiene opportuno fissare in un documento lo stato dell'arte, per cercare di capire cosa si è fatto, cosa servirebbe e quindi cosa resta da fare.

Il presente documento intende pertanto analizzare carenze, capacità e prospettive del sistema di accoglienza, particolarmente di quello destinato ai minori stranieri non accompagnati.

All'avvio di questa legislatura in Italia non esisteva, neanche a livello normativo, un sistema nazionale di protezione e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e la maggior parte delle norme utilizzate per garantire la tutela e protezione di questa categoria non erano state pensate né scritte tenendo conto che si tratta di minori con esigenze specifiche.

*FINO A QUESTA
LEGISLATURA SI
UTILIZZAVANO PER
ANALOGIA LE NORME
SUI MINORI ITALIANI
ABBANDONATI*

Il sistema di norme, a cui si faceva per analogia ricorso, disciplina il sistema di protezione posto a tutela di bambini che vengono a trovarsi, per una qualsiasi ragione, privi dell'assistenza di un adulto che sia per essi legalmente responsabile. In questi casi, gli organi giudiziari competenti sono chiamati ad adottare alcuni specifici provvedimenti nell'interesse superiore del minore, quali la tutela, l'affidamento e in alcune ipotesi la dichiarazione di adottabilità. Queste disposizioni, valide per tutti i minori, venivano e vengono applicate anche in favore dei minori stranieri non accompagnati.

Tuttavia, tale applicazione per analogia mal si adatta a minori che, pur essendo privi di riferimenti genitoriali, sono, per la maggior parte, adolescenti, di origine straniera, arrivati in Italia da soli, dopo un lungo viaggio e tratti in salvo sulle coste italiane in seguito ad un soccorso in mare.

In mancanza di una chiara normativa di riferimento, negli anni si sono moltiplicate prassi difformi a livello locale che hanno complicato ulteriormente il quadro e reso differenziato, se non discriminatorio, il trattamento dei minori stranieri non accompagnati a seconda del territorio in cui vengono trasferiti a seguito del soccorso o in cui vengono rintracciati.

Tra queste prassi, alcune si sono rivelate virtuose, ed è importante prenderle in considerazione al fine di una loro applicazione a livello nazionale, attraverso una previsione legislativa *ad hoc*.

Con il presente lavoro, pertanto, si intende anche fornire informazioni utili a comprendere meglio il quadro di riferimento e ad individuare alcune tra le principali criticità e le migliori prassi esistenti nel garantire protezione ai minori stranieri non accompagnati.

I minori stranieri non accompagnati: chi sono?

La rilevante presenza nell'ambito dei flussi migratori di minori stranieri non accompagnati che ogni anno raggiungono il nostro Paese, in numero, peraltro incrementatosi in misura esponenziale nell'ultimo triennio, ha, da ultimo, indotto il legislatore a considerare tale problematico aspetto del più ampio fenomeno migratorio in chiave non più emergenziale ma strutturale prevedendo, quindi, interventi normativi specifici.

**IL DECRETO
LEGISLATIVO N.
142/2015 FORNISCE
LA DEFINIZIONE DI
MINORE STRANIERO
NON ACCOMPAGNATO**

In tale direzione ci si è mossi con il **decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**, con cui è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo, che, nel dettare specifiche disposizioni sull'accoglienza di tutti i minori non accompagnati - senza alcuna distinzione fra richiedenti asilo e non (norme prima contenute in maniera frammentata in più provvedimenti) - per la prima volta fornisce anche una definizione ampia di minore straniero non accompagnato. L'articolo 2, comma 1, lettera e), definisce minore non accompagnato *“lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale”*.

**LA LEGGE 7 APRILE
2017, N. 47
(DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI MISURE
DI PROTEZIONE DEI
MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI)**

La definizione è sostanzialmente ripresa anche nella **legge 7 aprile 2017, n. 47** (*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*), che, nell'ottica di delineare un sistema di *governance* con pianificazione ed armonizzazione di tutti gli interventi più idonei per la tutela del MSNA e la garanzia del suo diritto alla protezione, alla rappresentanza, all'accoglienza ed all'integrazione, introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia, con la finalità di dettare, finalmente, una disciplina unitaria organica.

PAGINA BIANCA

Il principio del superiore interesse del minore: divieto di espulsione dei minori stranieri non accompagnati

**TUTELA
SUPERIORE
INTERESSE
MINORE**

DEL L'articolo 28 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*) codifica il principio del “superiore interesse del minore”, già in precedenza sancito dalle fonti sovranazionali, a partire dall’articolo 3, comma 1, della **Convenzione sui diritti del fanciullo** del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 25 luglio 1991, n. 176. Tale principio è stato, da ultimo, ribadito all’articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, con riferimento all’applicazione al minore straniero delle misure di accoglienza.

**L’ESPULSIONE
MINORE NON È
CONSENTITA**

DEL Il primo corollario di tale principio, per quanto attiene ai minori stranieri, è quello dell’inespellibilità del minore.

L’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede, infatti, che: *«non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi»* ancorando, quindi, il divieto alla semplice circostanza della minore età, fatta salva l’ipotesi in cui ricorrano motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.

Diversamente, nella maggior parte dei Paesi europei, il diritto al soggiorno viene subordinato alla richiesta di protezione internazionale, con conseguente forte limitazione dei diritti dei minori stranieri alla permanenza sul territorio nazionale.

Nella citata legge n. 47 del 2017, tale divieto di espulsione viene rafforzato con riguardo ai minori stranieri non accompagnati, in un’ottica di evidente maggiore tutela di tale categoria di minori, ritenuti particolarmente vulnerabili. L’articolo 3, infatti, inserendo un nuovo comma 1-bis all’articolo 19 appena citato, sancisce il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati (*«1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»*) escludendo, quindi, nei loro confronti anche la possibilità di applicazione della deroga, pure prevista dal successivo comma secondo sopra riportato, nell’ipotesi di ricorrenza di motivi di ordine pubblico e di

sicurezza dello Stato.

Conseguentemente, viene aggiornata anche la disposizione di cui all'**articolo 33, comma 1, della legge n. 184 del 1983**, che non consente l'ingresso nello Stato ai minori non muniti di visto d'ingresso per adozione (ai sensi dell'articolo 32 della medesima legge) ovvero ai minori non accompagnati, prevedendo, al contrario, che anche ad essi si applichi il divieto assoluto di respingimento introdotto con il nuovo comma 1-bis dell'articolo 19 del T.U.

Il minore straniero non accompagnato, secondo la previsione di cui all'**articolo 28 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394** (*Regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione*) ha diritto di ottenere il permesso di soggiorno per minore età, per il solo fatto di essere minorenni ed è, quindi, inespellibile. Tale permesso, rilasciato ai minori di età superiore a quattordici anni, secondo la norma citata "è valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi d'origine". Il permesso per minore età viene rilasciato in via residuale, ossia quando non si abbia diritto al rilascio di altro titolo di soggiorno e la relativa domanda deve essere presentata dal soggetto esercente i poteri tutelari sul minore.

Risulta evidente che eventuali ritardi nella nomina del tutore si ripercuotono sulla possibilità per il minore non accompagnato di ottenere tempestivamente il detto permesso di soggiorno.

*ANCHE I MINORI
IRREGOLARI SONO
ISCRITTI AL
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE*

Un ulteriore corollario del principio del superiore interesse del minore attiene alla materia sanitaria. In questa direzione va segnalata con soddisfazione l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017 (*Livelli essenziali di assistenza – LEA*), che all'articolo 63, comma 4, prevede che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono comunque iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani.

*LA CRITICITÀ
LEGATA ALLA
RICHIESTA DEL
DOCUMENTO
IDENTIFICATIVO*

Dall'audizione del 21 marzo 2017 del Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, dott.ssa Filomena ALBANO, sono emerse altre criticità legate ad una disomogenea applicazione nelle diverse realtà territoriali della norma testé richiamata sul rilascio del permesso di soggiorno per minore età: "Dall'ascolto (n.d.r. dei minori non accompagnati) sono emerse anche

altre criticità, come, per esempio, una grande difformità nel rilascio del permesso di soggiorno per i ragazzi. Come sapete, loro potrebbero ottenere il permesso di soggiorno per minore età, ma questo in alcuni contesti territoriali avviene soltanto previa esibizione di documenti identificativi che i ragazzi non hanno. Questo accade un po' a macchia di leopardo in Italia e anche su questo l'Autorità di garanzia, che rappresento, ha provveduto a inoltrare una nota al Ministero dell'interno, Dipartimento di pubblica sicurezza, per chiedere il rilascio tempestivo del permesso di soggiorno per minore età, anche perché il mancato rilascio produce un effetto abbastanza anomalo, vale a dire la presentazione indiscriminata di domande di protezione internazionale e, quindi, ingolfa in questo senso la macchina della giustizia in maniera a volte inutile?

Anche su questo aspetto va riscontrata l'emanazione della circolare del 24 marzo 2017 del Ministero dell'Interno¹, intervenuta per chiarire che le Questure possono rilasciare il permesso di soggiorno per minore età, pur in assenza del passaporto o di altro documento equipollente, qualora essi non siano disponibili.

**ORA SI PUÒ
CHIEDERE IL
PERMESSO DI
SOGGIORNO ANCHE
PRIMA DELLA
NOMINA DEL TUTORE**

Anche su questo specifico punto, la legge n. 47 del 2017 contempla un'utile modifica della vigente disciplina normativa prevedendo la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per minore età, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, e anche prima della nomina del tutore (articolo 10).

**LA CONVERSIONE
DEL PERMESSO DI
SOGGIORNO PER
MINORE ETÀ**

Al compimento dei 18 anni, i minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'**articolo 32, commi 1-bis e 1-ter del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998)**, possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo – c.d. conversione del permesso di soggiorno per minore età - solo se sono in possesso di determinati requisiti:

- ✓ essere arrivati in Italia 3 anni prima del compimento dei 18 anni;
- ✓ essere stati ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile di almeno 2 anni;
- ✓ essere affidati ad una famiglia o sottoposti a tutela.

¹ Consultabile al seguente indirizzo:

http://www.immigrazione.biz/upload/circolare_minori_min_interno_24_3_017.pdf

**I REQUISITI PER LA
CONVERSIONE E IL
PARERE DEL
MINISTERO DEL
LAVORO**

In tale ipotesi, l'ente gestore del progetto deve garantire e provare che il minore ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro, anche se non ancora iniziato. In tutti gli altri casi – nella pratica di gran lunga i più ricorrenti – il minore straniero non accompagnato, sottoposto a tutela o affidato, può ottenere la conversione del permesso di soggiorno solo previo parere positivo da parte della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, generalmente, si basa sulla relazione avuta dai Servizi Sociali del Comune in cui il minore si trova.

Recentemente, l'anzidetta Direzione generale ha emanato delle *“Linee – Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (articolo 32, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)”* nell'intento di rendere più uniforme l'applicazione sul territorio italiano della norma citata e, nel contempo, di fornire indicazioni più chiare ed esplicative ai soggetti coinvolti nel procedimento relativo al rilascio del parere.

La Direzione generale ha chiarito che il parere, avente natura di *“atto endo-procedimentale”*, è obbligatorio ma non vincolante, ai fini dell'adozione da parte della Questura territorialmente competente del provvedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno al compimento del 18esimo anno d'età. Ha, quindi, esplicitato che potrebbero ricorrere i presupposti per la formulazione di un parere positivo nell'ipotesi di permanenza del minore nel territorio dello Stato per un periodo di almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, unitamente all'avvio di un percorso di integrazione sociale e civile, ferma restando la valutazione caso per caso nel superiore interesse del minore. Ha, altresì, precisato che il parere positivo potrà essere rilasciato anche a fronte di periodi di permanenza inferiori al semestre, ove il percorso di integrazione già svolto sia ritenuto adeguatamente apprezzabile.

**LE CRITICITÀ DELLA
PROCEDURA DI
CONVERSIONE DEL
PERMESSO**

Nella pratica, la Commissione ha potuto rilevare che i minori stranieri non accompagnati che arrivano al compimento dei 18 anni, per la conversione del permesso di soggiorno, si imbattono spesso in diverse criticità dovute a fattori come il

ritardo della nomina del tutore, che determina l'impossibilità a volte per il minore di cominciare un percorso di integrazione utile all'ottenimento della conversione del permesso di soggiorno stessa. Il medesimo risultato si verifica, peraltro, anche nei numerosi casi in cui il minore entra in Italia già da diciassette, in ritardo per intraprendere il percorso di integrazione come previsto dalla legge.

Un'altra criticità, analogamente a quanto si è visto per il rilascio del permesso per minore età, può essere individuata nella difficoltà ad ottenere il passaporto. Rispetto a quest'ultimo punto, infatti, va evidenziato che le Ambasciate richiedono cospicua documentazione, nella generalità dei casi difficile da reperire per il neo maggiorenne nel proprio Paese di origine. Infatti, in molti Stati non esistono adeguati uffici di anagrafe, per tacere del complesso *iter* burocratico che comporta un elevato costo per il rilascio del passaporto.

**LA RICHIESTA DI
PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
COME STRUMENTO
SUPPLEMENTIVO DELLA
CONVERSIONE DEL
PERMESSO PER
MINORE ETÀ**

Tutto ciò premesso, accade spesso che i minori riescano a garantirsi una regolarità sul territorio italiano al compimento del diciottesimo anno di età solo se richiedono la protezione internazionale. L'afflusso di numerosissime richieste di protezione internazionale determina, tuttavia, un rallentamento nell'espletamento delle relative pratiche, con lunghissimi tempi per l'attesa dell'audizione da parte della Commissione Territoriale.

**LEGGE N. 47/2017:
LA POSSIBILITÀ
DELL'ACCOMPAGNAMENTO
AI 21 ANNI**

La più volte citata legge n. 47 del 2017, all'articolo 13 novella l'articolo 32 del testo unico sull'immigrazione anche su questo punto, con l'evidente intento di ovviare ad alcune delle criticità palesatesi nella pratica. In primo luogo, prevede - novellando la disposizione citata - che il mancato rilascio del parere richiesto non legittimi il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, codificando la prassi secondo cui il parere della Direzione generale del Ministero del lavoro riveste carattere obbligatorio ma non vincolante. Pertanto, anche in difetto di tale parere, si può procedere. In secondo luogo, rende applicabile anche al procedimento di conversione del permesso di soggiorno l'istituto del silenzio-assenso previsto dall'articolo 20, commi da 1 a 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Va infatti ricordato che il comma 4 dello stesso articolo 20, prevede che l'istituto non si applica, tra gli altri, ai procedimenti riguardanti l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza. Con la citata novella legislativa, nell'ipotesi di silenzio da parte dell'amministrazione competente al rilascio di un provvedimento

amministrativo, la domanda si intende accolta decorso il termine di 30 giorni (o diverso, se previsto). Di particolare rilievo, infine, risulta il disposto del secondo comma dell'articolo 13 della legge, che prevede l'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età, su disposizione del Tribunale per i Minorenni dietro segnalazione dei servizi sociali, per il minore che *“pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia”*. La norma, infatti, sembra fornire una prima risposta – si vedrà poi nella prima applicazione quanto efficace - alle rilevanti problematiche di inclusione sociale che spesso emergono repentinamente quanto drammaticamente al momento del compimento da parte del minore della maggiore età, di fatto prevedendo una sorta di *“accompagnamento”* in un percorso di inserimento sociale del minore straniero verso l'età adulta.

In conclusione, esistono ad oggi numerose criticità che si auspica possano essere superate e risolte per via dei nuovi interventi normativi.

Sulla strada per la Relocation anche per i msna

L'ASSENZA DI
RISULTATI DELLA
MISURA DELLA
RELOCATION

Come riportato nella *Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 su come far funzionare la procedura di ricollocazione (2017/2685(RSP))*, dall'Italia finora sono stati ricollocati solo 2 minori. Non a caso, il Parlamento europeo, tra gli impegni approvati, “*invita gli Stati membri a dare la priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati e degli altri richiedenti vulnerabili*”.

Per l'applicabilità della disciplina sulla *relocation*, le nazionalità dei potenziali beneficiari che giungono nel nostro Paese sono quella eritrea e quella siriana². Si ricorda che possono beneficiarne i richiedenti asilo appartenenti a quelle nazionalità che hanno ricevuto un tasso di riconoscimento di protezione internazionale pari o superiore al 75% sulla base dei dati EUROSTAT dell'ultimo quadrimestre.

I Paesi che ad oggi hanno dato il benestare alla *relocation* di minori stranieri non accompagnati sono il Belgio, la Germania, l'Olanda, la Norvegia, la Svizzera mentre il Regno Unito ha dato disponibilità ai sensi del cosiddetto Dubs Amendment³.

Il Paese di destinazione del minore verrà valutato dall'**Unità Dublino**⁴ sulla base di diversi criteri volti a garantire il superiore interesse del minore, fra cui i legami familiari o affettivi e la lingua conosciuta.

Per rendere più scorrevole – o più praticabile - la procedura per la

² Dal sito EASO - che è l'Agenzia responsabile del programma di ricollocamento - si legge che: “*The eligible countries as of 1st July 2017 are now Eritrea, Bahamas, Bahrain, Bhutan, Qatar, Syria, United Arab Emirates and Yemen or a stateless person previously residing in one of these countries.*”

³ Si tratta di una modifica alla normativa del Regno Unito sull'immigrazione, proposta da Lord Alf Dubs. Con l'introduzione della sezione 67 all'Immigration Act del 2016 si dà incarico al Governo di accogliere minori stranieri non accompagnati in aggiunta agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e dagli accordi intercorsi. Mentre Sir Dubs aveva quantificato in 2.000 minori i possibili beneficiari della misura aggiuntiva, da notizie degli organi di informazione sembrerebbe che il Governo intenda fermarsi alla quota di 350 minori accolti vedi: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/19/section/67/enacted> e <http://www.bbc.co.uk/newsround/38932500>

⁴ L'“Unità Dublino” è una struttura amministrativa incardinata nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo. La struttura è preposta a determinare lo Stato membro UE competente dell'esame della domanda d'asilo presentata in uno degli altri Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (o apolide) ai sensi della cd. normativa Dublino (Regolamento UE 604/2013, in combinato disposto con il regolamento EURODAC n. 603/2013).

realizzazione della *relocation*, si registra un attivo interesse delle istituzioni interessate. Alla Commissione, in particolare, risulta l'esperienza romana, che è approdata all'approvazione di un protocollo che vede una collaborazione diretta e costante fra Ufficio del Giudice tutelare presso il Tribunale civile di Roma, il Comune di Roma – V Dipartimento Ufficio Immigrazione - e l'Unità Dublino, oltre la partecipazione di *Save the Children* e *Oim*⁵. Al momento, grazie ad un tavolo interistituzionale promosso dalla Commissione Europea a cui partecipano il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia, il Comune di Roma, Easo, OIM, Save the Children, UNHCR, si sta mettendo a punto un sistema per accogliere i minori da ricollocare in centri appositamente dedicati e così accelerare le procedure per la *relocation*.

⁵ Il protocollo prevede:

- ✓ la presa in carico del MSNA potenzialmente beneficiario della *relocation*;
- ✓ la segnalazione immediata al Presidente della Prima Sezione-bis del Tribunale di Roma – Ufficio tutela ai fini della nomina del tutore entro 48 ore, come dall'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 25 del 2008;
- ✓ due appuntamenti settimanali fissi per la redazione del modello C3 presso l'Ufficio immigrazione a favore dei tutori che accompagnano i MSNA, con la possibilità di avere supporto da parte del personale EASO;
- ✓ la segnalazione del caso all'Unità Dublin (il sistema informatico della Questura evidenzia automaticamente i potenziali beneficiari di *relocation*)
- ✓ la segnalazione da parte dell'Unità Dublino italiana all'analoga autorità del Paese di destinazione, competente a verificare la situazione nel Paese di destinazione e accordare il trasferimento;
- ✓ una volta terminata l'istruttoria, l'Unità Dublino italiana emette un decreto di trasferimento che viene notificato al tutore;
- ✓ il tutore invia la richiesta di autorizzazione al Giudice tutelare per il trasferimento. Il provvedimento del Giudice tutelare viene notificato dallo stesso Tribunale al tutore, che a sua volta informerà la Questura – Ufficio Immigrazione;
- ✓ l'Ufficio Immigrazione, non appena ricevuto il decreto di trasferimento emette un "lasciapassare Dublino"
- ✓ il trasferimento del minore avviene con l'accompagnamento di personale dell'OIM (grazie ad una convenzione con il Ministero del lavoro)